



# COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia  
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) – Telefono: 030 2184191  
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177  
[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

PEC: [protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it](mailto:protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it) - MAIL: [urbanistica@comune.concesio.brescia.it](mailto:urbanistica@comune.concesio.brescia.it)

SETTORE TECNICO - SERVIZIO URBANISTICA - PATRIMONIO

---

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CONCESIO**

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CONCESIO**

## **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la concessione degli appostamenti fissi di caccia di proprietà comunale nonché l'utilizzo di piante ("secchi") per la posa di uccelli. L'appostamento fisso di caccia è un bene pubblico, pertanto la sua assegnazione avviene tramite bando pubblico ed è subordinata ad un canone annuo d'affittanza.

## **ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLE TIPOLOGIE DI APPOSTAMENTO**

Si considerano appostamenti fissi di caccia quelle strutture costituite in muratura, ferro, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione venatoria.

Gli appostamenti fissi di caccia (capanni) **di nuova installazione** dovranno avere i seguenti requisiti:

- a. avere superficie coperta non superiore a 3 m<sup>2</sup>;
- b. avere l'altezza maggiore non superiore a m 2,40 (intesa come altezza media utile interna e media lorda esterna rispetto al livello naturale del terreno);
- c. devono essere realizzati in legno naturale o comunque mimetizzati con vegetazione locale (è vietato l'uso di lamiere riflettenti, di materiali lucidi);
- d. potranno essere «semplicemente ancorati al suolo», quindi «senza opere di fondazione».

L'appostamento fisso è costituito da un solo capanno.

Il capanno di caccia e il relativo deposito sono di proprietà comunale e pertanto vengono ceduti in affitto nello stato in cui si trovano, anche nel caso in cui l'affittuario abbia provveduto ad alcune sostituzioni o manutenzioni. Analogamente sono di proprietà comunale tutte le piante eventualmente messe a dimora dall'affittuario all'interno o all'esterno dell'appostamento fisso.

E' consentita l'eventuale sistemazione interna del piano di calpestio che potrà essere attuata solo in legno, con impianto eventualmente sollevato dal suolo mediante supporti.

E' assolutamente vietato spostare anche di poco il capanno di caccia senza la prescritta e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Non possono far parte della struttura dell'appostamento fisso capanni temporanei di qualsiasi materiale o appendici e prolungamenti esterni al corpo principale che risultino mobili e/o asportabili.

Nell'area adiacente agli appostamenti non possono sussistere altri manufatti precedentemente destinati all'esercizio della caccia da appostamento; eventuali strutture devono essere rimosse dal titolare dell'appostamento.

Non sono consentiti movimenti di terra, sradicamenti di alberi od arbusti.

Il titolare, con il consenso scritto del Comune di Concesio, può richiedere la tabellazione, a proprie spese, di un'area di rispetto di 100/150 metri di raggio dal capanno.

È fatto obbligo mimetizzare l'appostamento fisso con arbusti o piante locali su almeno tre lati.

## **ART. 3 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

L'assegnazione sarà effettuata mediante asta pubblica con offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. Il prezzo a base d'asta sarà fissato con le modalità previste nel vigente regolamento comunale per l'alienazione degli immobili.

L'assegnazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.

Ciascun offerente non potrà aggiudicarsi più di un appostamento.

Requisito indispensabile per la presentazione delle offerte è il possesso di licenza di caccia per appostamenti fissi.

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa, secondo le modalità indicate nel bando.

\* Nel caso in cui non vengano aggiudicati all'asta uno o più appostamenti fissi di caccia, l'Amministrazione procederà ad assegnare ciascun appostamento con affidamento diretto interpellando chi si renderà disponibile ad offrire un prezzo pari almeno a quello fissato nel bando di gara.

\* L'affidamento diretto potrà avvenire anche nell'arco dei tre anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto, e termine con la terza stagione venatoria prevista dal bando.

#### **ART. 4 – REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'USO DELL'APPOSTAMENTO FISSO**

I requisiti per l'ottenimento dell'aggiudicazione dell'uso dell'appostamento sono:

- a. Essere residente nel Comune di Concesio e aver compiuto i 18 anni d'età;
- b. Essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c. Essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia;
- d. Avere assolto alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
- e. Essere in possesso del tesserino previsto dall'art. 22 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 e s.m.i..

Gli aggiudicatari degli appostamenti dovranno depositare presso l'Ufficio Tecnico comunale l'autorizzazione della Regione Lombardia per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso, entro 10 giorni dal rilascio. Tale onere deve essere adempiuto anche a seguito di rinnovo della predetta autorizzazione.

Ogni residente del Comune di Concesio può essere aggiudicatario di un solo appostamento fisso da caccia.

Gli assegnatari possono essere esclusivamente persone fisiche.

Gli appostamenti non assegnati in sede di prima asta, potranno essere richiesti anche da cittadini non residenti nel Comune di Concesio nelle modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

#### **ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

\*L'assegnazione avrà durata minima quinquennale, con decorrenza dalla data di assegnazione e scadrà automaticamente, senza altre formalità, alla fine della stagione venatoria successiva.

\* Il concessionario dovrà servirsi dell'appostamento fisso esclusivamente durante il periodo di caccia previsto dal calendario venatorio e comunque non oltre il periodo compreso da 1° settembre al 31 gennaio dell'anno successivo.

È ammesso l'accesso all'appostamento fisso, esclusivamente per la sola preparazione del sito nei periodi previsti dalla normativa vigente

Il periodo potrà essere prolungato a seguito di condizioni meteorologiche sfavorevoli che non permettano la preparazione del sito.

È facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire eventuali deroghe o modifiche ai periodi sopra indicati.

## **ART. 6 – CONVENZIONE PER LA LOCAZIONE DEL CAPANNO**

Al momento dell'asta l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere l'impegno alla stipula del contratto definitivo.

È vietato il subaffitto dell'appostamento, pena la risoluzione del contratto d'affitto.

## **ART. 7 – VERBALE DI CONSEGNA E VERBALE DI CHIUSURA**

Dopo la stipula del contratto, ma prima dell'apertura della stagione venatoria, potrà essere concordato con ogni aggiudicatario un sopralluogo con un tecnico comunale, il quale stilerà un verbale di assegnazione/consegna, verificando lo stato dei luoghi.

Allo scadere del periodo di affitto verrà concordato un secondo sopralluogo per verificare nuovamente lo stato dei luoghi e il tecnico comunale stilerà un verbale di chiusura. Nel caso in cui il tecnico comunale fosse impossibilitato ad effettuare il sopralluogo sarà cura dell'assegnatario presentare adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di affitto il precedente affittuario dovrà lasciare libero l'appostamento da qualsiasi impedimento di sua proprietà, decorso tale termine ogni cosa diverrà di utilità del nuovo affittuario.

Ove vengano accertate e quindi contestate al conduttore riduzioni nella consistenza del posto caccia rispetto allo stato iniziale e lo stato di conservazione delle aree circostanti gli appostamenti fissi da caccia, il conduttore verrà invitato ad effettuare le necessarie opere di ripristino entro 60 giorni. In caso di inadempienze le opere verranno effettuate dal Comune con spese a carico del conduttore.

Il recupero sarà eseguito con la procedura coattiva prevista dal R.D. del 14/04/1910 n.639;

## **ART. 8 - CANONE D'USO**

L'aggiudicatario dovrà versare il prezzo d'aggiudicazione del capanno entro 10 giorni dalla data dell'asta, previo rilascio di apposita reversale di cassa presso la Ragioneria comunale. Il titolare del capanno si impegna a pagare la relativa autorizzazione annuale di appostamento fisso e, scaduto il quinquennio di concessione, a restituire all'ufficio Tecnico l'autorizzazione di appostamento fisso.

In caso di mancato pagamento del canone e degli eventuali interessi di mora, dovuti nei termini stabiliti nella diffida, si provvederà alla riscossione mediante la procedura coattiva prevista dal RD. del 14/04/1910 n.639.

L'Aggiudicatario inadempiente di cui al presente articolo non potrà più partecipare a future gare di assegnazione di capanni di caccia insistenti su proprietà comunale.

Eventuali domande di rinuncia all'appostamento, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale ed eventuali appostamenti fissi da caccia che si rendessero disponibili nel periodo di concessione saranno aggiudicati tramite asta pubblica (offerta in busta chiusa).

## **ART. 9 - OBBLIGHI DI GESTIONE**

Ai sensi della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 art. 25 del comma 19 il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, provvede durante il corso dell'anno al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto.

È facoltà del Comune, attraverso un tecnico incaricato, procedere a sopralluoghi in qualsiasi momento del periodo contrattuale, al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Gli assegnatari, ad esclusive loro spese, hanno l'obbligo di migliorare e non deteriorare il posto caccia, mantenerlo in buono stato di conservazione, curare la coltivazione delle

piante, provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei manufatti che ne costituiscono il complesso, provvedere alle opere e agli impianti di alberi che fossero richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Per l'esecuzione delle opere di straordinaria manutenzione dovranno essere acquisite le preventive autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale e degli Enti competenti a termine della vigente legislazione.

In particolare:

- è vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti, come previsto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- è vietato lo spargimento di fiorume salvo autorizzazione del Comune di Concesio;
- è consentita la pulizia e la potatura delle piante nell'appostamento fisso da caccia all'interno del perimetro creato dalla linea dei secchi (le ramaglie non devono essere bruciate, ma depositate negli spazi idonei);
- **E' assolutamente vietato** in qualsiasi momento il taglio di piante per le postade nei boschi comunali, senza la prescritta e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
  
- **E' assolutamente vietato** recintare in tutto o in parte l'appostamento fisso di caccia con filo spinato, rete metallica o qualsiasi altro impedimento.

Per quanto ivi non espressamente disposto e l'applicazione delle eventuali sanzioni, si rinvia alla disciplina di cui al Regolamento Regionale n. 5/2007.

L'assegnatario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, animali o cose nell'esercizio delle proprie attività.

#### **Indicazioni per la gestione forestale dell'area esterna alla linea dei secchi o posatoi.**

All'interno della corona circolare di profondità massima 15 ml, misurata radialmente dalla linea immaginaria dei "secchi", sono permessi esclusivamente interventi di pulizia del sottobosco, con la sola asportazione, delle piante, appartenenti alle specie arbustive, diradamento del nocciolo a favore di arbusti bacciferi, controllando l'avanzata del bosco verso il prato. In quest'area è permessa la pulizia del sottobosco con l'asportazione delle foglie e dei rami secchi.

In quest'area è inoltre vietato piantare chiodi, cambre o qualunque altro oggetto metallico sul tronco degli alberi, al fine di evitarne il danneggiamento.

In questa fascia, al di fuori dei periodi consentiti per la caccia, tutte le piante d'alto fusto dovranno apparire sgombre da attrezzi d'ogni genere.

Oltre tale fascia di collegamento tra il capanno ed il bosco nessun tipo di intervento è possibile salvo quelli previsti dalla pianificazione forestale e dalla Normativa vigente per il territorio.

Sono esclusi, salvo specifica autorizzazione predisposta dall'Amministrazione di competenza per il territorio, il taglio delle piante d'alto fusto, che non possono in alcun modo essere abbattute, asportate o danneggiate.

*I concessionari che vorranno effettuare interventi forestali nelle fasce esterne agli appostamenti fissi da caccia, dovranno seguire le indicazioni gestionali predisposte dall'Amministrazione comunale.*

#### **ART. 10 - NORME FINALI**

Gli impianti e gli appostamenti per la caccia, ad esclusione del "capanno", installati e utilizzati dall'Assegnatario per l'esercizio venatorio, passano di diritto in proprietà del Comune al termine dell'assegnazione.

L'Assegnatario non potrà destinare ad altro uso l'appostamento assegnato e, al fine di mantenere la destinazione del posto di caccia, si impegna a mantenere attiva la

documentazione prevista dalla legislazione vigente.

Detta documentazione dovrà essere depositata in copia al competente Ufficio Comunale. In caso di omissione del versamento della tassa regionale per il rilascio dell'autorizzazione per l'appostamento fisso verrà applicata una sanzione di € 1.000,00 (mille) con inibizione a partecipare a future gare.

E' vietato cedere a qualunque titolo, tutto o in parte, il posto di caccia.

L'assegnazione è fatta a rischio dell'Assegnatario che è obbligato a pagare per l'intero canone annuale, senza diritto a riduzione o altro, anche nel caso in cui il posto caccia subisse danno naturale, accidentale o di terzi.

Qualora nel periodo di uso fossero emanate Leggi Nazionali o Regionali tali da proibire o limitare l'esercizio venatorio al capanno fisso, l'Amministrazione Comunale, a richiesta del assegnatario, potrà rescindere dal contratto di assegnazione, senza indennizzo o risarcimento danni.

L'assegnatario si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, animali e cose nell'esercizio delle proprie attività.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.